



DELIBERA CONTRIBUTIVA 2019

APPROVATA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 08 OTTOBRE 2018

1. REGOLA GENERALE IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE

In virtù dell'adesione a RetImpresa, ai sensi dello Statuto associativo, tutti i Soci sono obbligati a corrispondere all'Associazione una **quota di ammissione "una tantum" di euro 500,00** (euro cinquecento/00) all'atto dell'accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio di Presidenza, nonché **un contributo annuale**.

La quota di iscrizione "una tantum" deve essere versata nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di avvenuto accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio di Presidenza, a pena di nullità della medesima domanda.

Il contributo annuo deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno ovvero, in caso di adesione deliberata successivamente a tale data, entro il medesimo termine previsto per il versamento della quota di ammissione "una tantum" e unitamente a quest'ultima, vale a dire entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuto accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio di Presidenza.

Il contributo annuale è dovuto nella misura e secondo i criteri precisati di seguito.

2. SOCI EFFETTIVI

In virtù dell'adesione a RetImpresa, i Soci effettivi sono tenuti a corrispondere all'Associazione un **contributo annuale minimo di euro 1.000,00** (euro mille/00).

In caso di Organizzazioni confindustriali a perimetro multi-territoriale o risultanti da processi aggregativi in conformità alle linee di indirizzo della c.d. Riforma Pesenti, **il livello di contribuzione annua è pari a € 1.600,00** (euro milleseicento/00).

Ai fini della determinazione dei voti ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, ciascun socio ha la facoltà di versare, in alternativa al livello minimo di contribuzione, una delle quote indicate nella tabella sottostante fino a un limite massimo di euro 13.600,00.

Livelli contributivi
1.000
1.600
2.800
4.000
5.200
6.400
7.600
8.800
10.000
10.800
12.200
13.600

3. SOCI AGGREGATI

Per i Soci aggregati è previsto un **contributo annuo di € 500,00** (euro cinquecento/00).

4. DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO E DEI RELATIVI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI

Ai sensi degli articoli 3 e 6 dello Statuto, l'adesione a RetImpresa comporta l'obbligo di mantenere il rapporto associativo e di adempiere a tutti gli obblighi dallo stesso previsti, inclusi quelli contributivi, per un anno, con rinnovo tacito per ulteriori periodi annuali, salvo disdetta dell'associato da presentarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC almeno sei mesi prima della scadenza dell'anno solare. In tale caso, ai fini del contributo associativo la disdetta avrà comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

SANZIONI

I soci morosi, trascorsi 120 giorni dai termini di scadenza previsti ai precedenti punti 2 e 3, verranno sospesi automaticamente e d'ufficio dall'elettorato attivo e passivo, oltre che dagli incarichi di rappresentanza e dalle cariche elettive eventualmente già ricoperte. Tutto ciò, oltre alla immediata sospensione dai servizi associativi. Il Consiglio Generale, nei casi di morosità reiterata o protrattasi per oltre dodici mesi, può procedere a deliberare l'esclusione dell'associato ai sensi dell'art. 6 dello Statuto.

La presente delibera è efficace a decorrere dal **1° gennaio 2019**.



STRALCIO STATUTO

Determinazione dei voti in base allo statuto RetImpresa (Articolo 9)

A ciascun socio effettivo sono assegnati i voti in base ai contributi associativi effettivamente versati nell'anno precedente, secondo il seguente schema di calcolo, utilizzando come unità di riferimento il contributo minimo definito dall'Assemblea.

- a) al versamento del contributo minimo viene assegnato 1 voto;*
- b) dal contributo minimo fino ad un massimo di 10 volte il contributo minimo, viene assegnato un numero di voti pari al rapporto tra quota versata e contributo minimo maggiorato del 20%, o frazione pari alla metà;*
- c) superiore a 10 volte il contributo minimo, viene assegnato un numero di voti pari al rapporto tra quota versata e contributo minimo maggiorato del 40%, o frazione pari alla metà.*